

Gare gas, il Tar annulla il bando di Venezia 1

Accolto il ricorso di Italgas. Respite invece le istanze contro il DM del Mise sul regolamento criteri

Il Comune di Venezia dovrà rifare il bando per la gara gas dell'Atem "Venezia 1".

E' quanto ha stabilito il Tar veneto, con una sentenza adottata lo scorso 5 aprile ma pubblicata solo oggi. I giudici hanno infatti accolto quasi integralmente il ricorso di Italgas contro la procedura indetta dalla stazione appaltante, respingendo invece i due motivi che contestavano altrettanti passaggi del DM Mise n. 226 del 2011 contenente il regolamento sui criteri di gara.

Più nel dettaglio, il Tribunale ha ritenuto il bando illegittimo sulla base di tre motivazioni principali: la violazione della previa verifica del delta Vir-Rab affidata all'Autorità per l'energia; la mancanza di chiarezza sulle modalità con le quali gli enti che hanno dichiarato di voler cedere le proprie reti ne determinano il valore, con il rischio per l'aggiudicatario di pagarle più della Rab; il fatto che nel bando non siano stati resi disponibili tutti i documenti e le informazioni necessarie per effettuare un'analisi costi-benefici sufficientemente sicura da parte degli operatori.

I giudici hanno invece ritenuto inammissibile le contestazioni di Italgas sui punteggi di gara e sulla difformità del contratto di servizio rispetto a quello tipo predisposto dall'Aeegsi e approvato dal Mise.

Come detto, la società aveva impugnato anche alcuni passaggi del regolamento criteri del ministero. In particolare, si tratta dell'art. 5 comma 16 che in caso di disaccordo tra Comune e gestore uscente sul valore di rimborso delle reti (pari a oltre 277 mln € nel caso di Venezia 1) obbliga la stazione appaltante a pubblicare comunque il bando riportando tre stime differenti. Una norma che secondo Italgas non consente al concorrente di predeterminare i costi ma considerata dal Tar legittima in quanto volta a evitare che eventuali contenziosi facciano slittare sine die le procedure.

Poi l'art 13 del DM, che al punto "A1" dell'offerta economica prevede l'attribuzione fino a 13 punti al concorrente che abbia presentato le migliori condizioni economiche in termini di ribasso, espresso come percentuale di un valore massimo dello sconto che il gestore si impegna a praticare ai clienti rispetto alle tariffe di distribuzione fissate dall'Autorità. Norma considerata da Italgas discriminatoria in forza della regolazione asimmetrica dell'Aeegsi che non consente al gestore uscente la possibilità di vedersi riconosciuto l'eventuale scostamento Vir-Rab per tutta la durata della gestione.

"La censura - si legge nella sentenza - non è condivisibile, giacché si fonda sull'erroneo presupposto secondo cui il 'gestore uscente' sia posto in una posizione di oggettiva discriminazione rispetto al nuovo concessionario subentrante, malgrado il diverso regime delle due posizioni trovi una sua logica spiegazione nel fatto che solo quest'ultimo deve effettivamente sostenere un esborso per l'acquisto degli impianti a valle dell'aggiudicazione, cosicché solo a quest'ultimo è data la possibilità di ammortizzare l'investimento di capitale effettuato nell'arco di durata della nuova concessione".

La sentenza del Tar pone quindi fine (salvo ricorso al CdS) a un lungo e travagliato iter che aveva visto anche rimpalli di competenza tra il Tribunale veneto e quello romano.

QE, 07-07-17